

Comune di Latronico

Provincia di Potenza



**NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE PER
"LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA'
AGRO-ALIMENTARI TRADIZIONALI
LOCALI".
ISTITUZIONI DELLA De.C.O.
(DENOMINAZIONE COMUNALE DI ORIGINE)**

Approvato con Delibera di C.C. n. 35 del 24.07.2018, esecutiva ai sensi di legge.

Aggiornato con Delibera di C.C. n. 10 del 04.06.2020, esecutiva ai sensi di legge.

I N D I C E

- Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione
- Art. 2 - Istituzione del Registro De.C.O.
- Art. 3 - Le segnalazioni ai fini della iscrizione nel Registro
- Art. 4 - La struttura organizzativa
- Art. 5 - Le iniziative comunali
- Art. 6 - Le tutele e le garanzie
- Art. 7 - Le attività di coordinamento
- Art. 8 - Promozione di domande di registrazione ufficiale
- Art. 9 - Istituzione di una speciale Sezione della Biblioteca comunale
- Art. 10 - Riferimento alle normative statali e regionali
- Art. 11 - Logo
- Art. 12 - Norme finali

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

1. Il Comune individua, ai sensi dell'art. 3 del T.U. delle leggi sugli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 , tra i propri fini istituzionali anche, in particolare, l'assunzione di adeguate iniziative dirette a sostenere ogni forma d'intervento culturale a sostegno del patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze relative alle attività agro-alimentari ed artigianali riferite a quei prodotti, loro confezioni, sagre e manifestazioni che, per la loro tipicità locale, sono motivo di particolare interesse pubblico e, come tali, meritevoli di valorizzazione.
2. Il Comune, a questo riguardo, assume attività che, nel rispetto della legge, comportano l'affermazione sostanziale del principio di cui al precedente comma e la loro attuazione.
3. In particolare l'azione del Comune si manifesta in direzione:
 - a. dell'indagine conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza di originali e caratteristiche tradizionali lavorazioni e confezioni che, a motivo della loro rilevanza, siano meritevoli di evidenza pubblica, e di promuoverne la protezione nelle forme previste dalla legge al fine di garantire il mantenimento delle loro qualità attraverso l'istituzione di un albo comunale delle produzioni di prodotti da forno (biscotto ad otto), prodotti della salumeria (salsiccia, soppressata, savuzizzone), prodotti della macelleria (gliummarieddi, trippa, bracirole di cotenna di maiale), prodotti del sottobosco (funghi, castagne, fragole), prodotti lattiero-caseario, prodotti agricoli (cece, mais quarantino ecc.), prodotti artigianali (pietra di Latronico e Puntino ad ago), prodotti del mulino (farine ecc.) e di un registro De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine),
 - b. dell'assunzione – nella fattispecie di prodotti agro-alimentari ed artigianali che a motivo del loro consistere culturale e tradizionale siano meritevoli di riconoscimento protettivo da parte degli organi ufficiali preposti – di iniziative di valorizzazione per le quali il Comune si avvale della struttura organizzativa di cui all'art. 5 del presente regolamento per gli adempimenti amministrativi previsti dalla legge;
 - c. d'intervenire, mediante forme dirette e/o di coordinamento, in attività di ricerca storica finalizzata alla individuazione di ogni fonte che, per il conseguimento delle finalità di cui al presente articolo sia meritevole di attenzione;
 - d. di rilasciare un marchio De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) al fine di attestare l'origine del prodotto oltre alla sua composizione.

Art. 2

Istituzione del Registro De.C.O.

1. Viene istituito presso la competente struttura comunale un apposito registro per tutti i prodotti tipici agro-alimentare segnalati e denominati.

Art. 3

Le segnalazioni ai fini della iscrizione nel Registro

1. Le segnalazioni di prodotti agroalimentari ed artigianali ai fini della iscrizione nel Registro De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) possono essere presentate da chiunque abbia oggettivo interesse a promuoverle;
2. Le produzioni agroalimentari di cui al precedente comma potranno riguardare le seguenti tipologie:
 - paste fresche;
 - prodotti della panetteria, della biscotteria, della pasticceria e della confetteria;
 - prodotti del mulino (farine ecc.)
 - prodotti della salumeria;
 - prodotti del sottobosco;
 - prodotti lattiero-caseario;
 - prodotti della macelleria;
 - ed artigianali;
 - prodotti agricoli.
3. Le istanze, in bollo utilizzando l'apposito modello, per l'attribuzione della De.C.O. devono essere corredate da adeguata documentazione, diretta ad evidenziare sia la zona di produzione (il territorio comunale) le caratteristiche del prodotto. In particolare dovranno essere indicati:
 - il nome del prodotto;
 - area geografica di produzione (intesa nel territorio di Latronico);
 - le caratteristiche del prodotto e metodiche di lavorazione, e conservazione, consolidate nel tempo in base agli usi locali, uniformi e costanti;
 - i materiali e le attrezzature specifiche utilizzate per la preparazione, il confezionamento e l'imballaggio dei prodotti;
 - la descrizione dei locali di lavorazione e conservazione;
 - parere sanitario e HCCP.
4. Sulla ammissibilità della iscrizione nel registro della De.C.O. si pronuncia una Commissione, (di norma entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, corredata da tutti gli allegati), nominata dal Sindaco e presieduta dal Sindaco stesso o da un suo delegato;

5. Una stessa impresa può ottenere la DE.Co per più prodotti diversi;
6. La Commissione sarà composta da un rappresentante del settore agricoltura, un rappresentante del settore artigianato, un rappresentante del settore commercio, un esperto del settore eno-gastronomico locale (competente in materia alimentare), un rappresentante della Regione Basilicata.
7. Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte da un componente della Commissione stessa designato dal Presidente;
7. La Commissione approverà i disciplinari di produzione i quali saranno vincolanti per la concessione della De.C.O. Nessun compenso è previsto per i componenti della commissione.
8. Completata l'istruttoria, la Commissione presenterà le proprie proposte alla Giunta Comunale che deciderà in merito ai prodotti da iscrivere nel registro DE.CO., approvando, contestualmente, le schede identificative ed i disciplinari di produzione dei singoli prodotti che saranno vincolanti per la concessione della DE.CO.;
9. L'iscrizione nel registro dovrà contenere: il numero progressivo di iscrizione, la data di iscrizione, gli estremi della deliberazione di Giunta che ne ha disposto l'iscrizione e le eventuali successive modificazioni, la denominazione tradizionale del prodotto.
10. In ordine alla disciplina igienica inerente la produzione e la vendita dei prodotti De.C.O. ed alla relativa vigilanza igienico-sanitaria si rimanda a quanto previsto dalla Legge 283/62 e successive modifiche ed integrazioni:
11. Iniziative, manifestazioni, attività e connesse produzioni iscritte nell'albo possono fregiarsi per tutti i prodotti segnalati e denominati – dalla scritta De.C.O. (Denominazione Comunale di origine) completata dal numero di iscrizione.

Art. 4

La struttura organizzativa

1. La struttura organizzativa a cui viene attribuita la competenza in ragione degli adempimenti previsti dal presente regolamento e individuata all'interno dell'area: Settore Attività Produttive.
2. Il dipendente responsabile della struttura di cui al comma precedente è anche responsabile di tutti i procedimenti previsti dal presente regolamento.

Art. 5

Le iniziative comunali

1. Il Comune assicura mediante gli strumenti di cui ha la disponibilità la massima divulgazione delle disposizioni previste dal presente regolamento;
2. Il Comune individua, nel quadro dei propri programmi editoriali, forme di comunicazione pubblica a cui affidare ogni utile informazione riferita alla materia trattata dal regolamento;
3. L'Amministrazione Comunale promuove azioni per partecipare con propri spazi espositivi nelle fiere di settore e/o di promozione territoriale garantendo alle aziende provviste del marchio De.C.O. idonei spazi espositivi.
4. Il Comune, altresì, ricerca, ai fini De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) forme di collaborazione con Enti e Associazioni particolarmente interessati alla cultura delle attività di paste fresche, prodotti della salumeria (salsiccia, soppressata, savuzizzone), prodotti della macelleria (gliummarieddi, trippa, braciole di cotenna di maiale), prodotti del sottobosco (funghi, castagne, fragole), prodotti lattiero-caseario, prodotti della panetteria, della biscotteria, della pasticceria e della confetteria, prodotti del mulino (farina ecc.), prodotti agricoli (cece, mais quarantino), prodotti artigianali (pietra di Latronico, Puntino ad ago ecc.), attraverso tutte le forme associative previste dalla vigente legge sull'ordinamento degli Enti locali.
5. Il Comune si impegnerà a posizionare un pannello nei punti strategici del Paese che indicherà la presenza di prodotti autoctoni, nello specifico segnaletica con QR CODE destinate ad essere lette tramite smartphone.

Art. 6

Le tutele e le garanzie

1. Il Comune, nei modi e nelle forme consentiti dalla legge, valorizza i diritti e gli interessi pubblici derivanti dalla presenza di espressioni popolari riguardanti le attività di paste fresche e prodotti della panetteria, biscotteria, della pasticceria e della confetteria, prodotti della salumeria (salsiccia, soppressata, savuzizzone), prodotti della macelleria (gliummarieddi, trippa, braciole di cotenna di maiale), prodotti del sottobosco (funghi, castagne, fragole), prodotti lattiero-caseario, **prodotti del mulino ed agricoli**, prodotti artigianali in quanto rappresentanti di un rilevante patrimonio culturale pubblico, strettamente connesso agli interessi che il Comune è tenuto a tutelare e a garantire ai sensi dell'art. 3 e 13 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267.

Art. 7

Le attività di coordinamento

1. Il Comune, nell'ambito delle iniziative previste dal presente regolamento, attua mediante i propri organi di governo – Giunta Comunale e Sindaco – forme di coordinamento rispetto a tutte le organizzazioni culturali che hanno tra i propri fini la cultura delle attività agro-alimentari, riferita alle corrispondenti espressioni locali.

Art. 8

Promozione di domande di registrazione ufficiale

1. Il Comune – sussistendo le condizioni previste dalla legge promuove la presentazione al Ministero delle Politiche Agricole ed alla Regione della domanda di registrazione dei prodotti alimentari ai fini della protezione della denominazione di origine protetta o della indicazione geografica protetta o della attestazione di specificità, da parte dei soggetti previsti dalla vigente normativa comunitaria; Ai fini del riconoscimento DOP IGP o AS, il Comune interverrà per sostenere l'iter procedurale delle aziende che producono i prodotti con il riconoscimento De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) da più di cinque anni.
2. Il Comune – nel rispetto di criteri e modalità previste dall'art. 2 del Decreto MIPAF 350/99 – promuove altresì l'inserimento dei prodotti Agro alimentari Tradizionali di cui al Decreto Legislativo 173/98.

Art. 9

Istituzione di una speciale Sezione della Biblioteca Comunale

Nell'ambito della biblioteca comunale viene istituito uno spazio documentale, aperto alla ordinaria prevista consultazione pubblica, dove vengono raccolte e catalogate tutte le pubblicazioni, anche di espressione giornalistica, afferenti alla cultura agro-alimentare locale.

Art. 10

Riferimento alle normative statali e regionali

Le normative di cui al presente regolamento s'ispirano ai principi di cui alle normative statali e regionali vigenti, conseguentemente queste costituiscono un limite, rispetto alle discipline dalle stesse previste, all'applicazione del regolamento in tutte le eventualità di ordine attuativo.

Art. 11

Logo: DE.CO.

1. Per contraddistinguere e riconoscere chiaramente i prodotti iscritti nel registro, viene adottato un apposito logo identificativo a colori;
2. Il logo, di forma circolare è costituito dall'immagine stilizzata di tre vette con chiaro riferimento al Monte Alpi, che rappresenta il forte legame degli abitanti con il Monte, e segni, di colore azzurro per simboleggiare la presenza delle acque Termali e del Fiume Sinni; di colore marrone per simboleggiare la terra; di colore verde per simboleggiare l'ambiente e l'ecosostenibilità.
3. Il logo è completato dalle scritte " DENOMINAZIONE COMUNALE "e " COMUNE DI LATRONICO";
4. Il Comune di Latronico, proprietario della DE.CO, può avvalersi dello stesso in ogni occasione ove sia ritenuto utile ed opportuno all'Amministrazione;
5. E' vietato l'uso, in qualunque forma, del logo DE.CO., da parte di soggetti non autorizzati ed ogni abuso verrà perseguito a termini di legge;
6. I Controlli sull'osservanza del presente regolamento e dei disciplinari di produzione saranno effettuati con cadenza annuale, dal personale della Polizia Locale.
7. L'azienda richiedente ha facoltà di riprodurlo nelle quantità e dimensioni che gli sono necessarie per l'esercizio delle sue attività e nei colori originali, fermo restando che le riproduzioni devono essere assolutamente fedeli.
8. Per favorire la corretta visualizzazione e leggibilità di tutti gli elementi del marchio è stata stabilita la sua dimensione minima di larghezza in cm 4.

ART. 12

Norme finali

1. Il presente regolamento entra in vigore nel momento in cui la deliberazione consiliare di approvazione diviene esecutiva a norma di legge;
2. Non sono previste riserve di alcun tipo all'immediata efficacia delle norme di cui al presente regolamento;
3. Il presente regolamento va interpretato, rispetto alla lettera delle espressioni normative, nel senso che queste espressioni non costituiscono un limite, se non riferito alla legge, alla realizzazione di ulteriori iniziative, sempre nell'ambito dell'art. 1, ancorchè non espressamente previste.

MODELLO DI DOMANDA

Al Sindaco
Del Comune di
LATRONICO

Il sottoscritto _____, nato a _____, il
_____, residente a _____ in via _____ C.F.
_____, titolare/legale rappresentante e della Ditta
_____(imprenditore agricolo / artigiano / commerciante al dettaglio/
esercente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande / altro) _____
_____, con sede in _____,
via _____ P.IVA n. _____

PREMESSO

che la propria ditta produce il prodotto _____, che per
le sue prerogative e il suo stretto legame con il territorio latronichese, è meritevole di
ottenere la denominazione comunale di origine;

CHIEDE

L'iscrizione nel registro comunale De.CO, per il suddetto prodotto, con possibilità di utilizzare
il relativo logo.

A tal fine, dichiara sotto la propria responsabilità:

- di impegnarsi a rispettare, in caso di attribuzione della De.Co, le disposizioni dello
specifico regolamento comunale, il disciplinare di produzione e le indicazioni contenute
nella scheda descrittiva del prodotto, approvati dal Comune;
- che nella produzione, trasformazione, preparazione, commercializzazione ed
etichettatura del prodotto, sono rispettate tutte le norme vigenti;
- che non sono impiegati prodotti transgenici, ovvero contenenti organismi
geneticamente modificati (OGM);
- di accettare i controlli che potranno essere disposti alla sua azienda in ordine alle
modalità di preparazione del prodotto De.CO:

Allega i seguenti documenti:

- scheda descrittiva del prodotto in cui sono indicati: l'area geografica di produzione e/o
Variazione; le caratteristiche peculiari del prodotto; l'elenco degli ingredienti (solo per i
prodotti non ancora iscritti nel registro De.CO), altro .

Latronico, li _____

Il Richiedente
